

*Schema di disegno di legge di istituzione della "conferenza permanente delle minoranze linguistiche"*

**Art. 1.**

*(Istituzione della Conferenza permanente delle minoranze linguistiche)*

1. E' istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali la Conferenza permanente delle minoranze linguistiche, di seguito chiamata "Conferenza".

**Art. 2.**

*(Compiti della conferenza)*

1. La Conferenza ha i seguenti compiti:
  - monitoraggio sullo stato delle singole minoranze linguistiche e verifica sull'attuazione della legislazione in materia;
  - proposte di interventi sia di carattere legislativo che amministrativo;
  - coordinamento volto a massimizzare gli interventi a favore delle minoranze attraverso appropriate azioni di razionalizzazione;
  - favorire le sinergie tra gli Enti e gli Organismi locali e le Istituzioni regionali nazionali, al fine di consentire la migliore valorizzazione delle lingue e culture minoritarie.

**Art. 3.**

*(Composizione)*

1. Fanno parte della Conferenza:
  - n. 9 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato interessate: tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, uno del Ministero dell'Interno, uno del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, uno del Ministero delle comunicazioni ed uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero dell'economia e delle finanze.
  - n. 2 rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
  - n. 2 rappresentanti dell'ANCI
  - n. 2 rappresentanti dell'UPI
  - n. 1 rappresentante dell'UNCCEM
  - n. 12 rappresentanti delle minoranze linguistiche ammesse a tutela dalla legge
  - n. 3 rappresentanti degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 482/99
  - n. 2 rappresentanti del CONFEMILI

- n. 1 membro del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche.
2. La Conferenza è presieduta dal Ministro per gli affari regionali o per delega dal Sottosegretario di Stato per gli affari regionali.
3. La Conferenza, se ritenuto necessario, può costituire nel proprio ambito un organismo esecutivo denominato Comitato di Presidenza, presieduto dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali o suo delegato e composto da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, da tre rappresentanti delle minoranze, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante dell'UPI e da un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
4. Il Comitato ha il compito di dare esecuzione alle direttive della Conferenza e di fare proposte alla stessa.
5. La composizione della Conferenza è integrata nel caso di eventuale ammissione a tutela di altre minoranze linguistiche.

#### **Art. 4.**

##### *(Funzionamento)*

1. La Conferenza è convocata periodicamente dal Presidente e comunque almeno due volte l'anno. Nella prima seduta dell'anno definisce le modalità di organizzazione dei lavori, prevedendo anche appositi gruppi di lavoro. Il supporto organizzativo della attività ed il servizio di segreteria è assicurato dal Dipartimento per gli Affari Regionali. Il segretario è nominato con decreto del Capo di detto Dipartimento. La Segreteria della commissione non comporta oneri aggiuntivi nel bilancio dello Stato.
2. Non sono previsti gettoni di presenza, né emolumenti ai componenti della Conferenza. E' ammesso solo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti che risiedono in luoghi diversi da quello in cui si svolgono le riunioni.

#### **Art.5.**

##### *(Procedure per la nomina a componente della Conferenza)*

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Ministro per gli affari regionali, delegato in materia di minoranze linguistiche.

2. Le Regioni, sentite le Province interessate, propongono per ogni minoranza linguistica insediata sul proprio territorio un solo rappresentante. I rappresentanti devono essere scelti tra gli appartenenti alle associazioni maggiormente rappresentative della minoranza;
3. La nomina dei rappresentanti delle minoranze linguistiche è effettuata nell'ambito della rosa dei nomi proposti dalle Regioni, sentito il Confemili.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la proposta di un solo rappresentante di una minoranza presente in più Regioni, se espressa dal coordinamento delle Regioni stesse, è considerata a tutti gli effetti una designazione, parimenti alla proposta regionale riguardante una minoranza linguistica presente in una sola regione.
5. I componenti della Conferenza rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati; possono essere sostituiti motivatamente nel corso del loro mandato; decadono in caso di assenza per cinque volte consecutive.

#### **Art. 6.**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede.....